

**DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2014
258/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2013 E 2014 PER LA SOCIETÀ
A2A RETI ELETTRICHE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 giugno 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 157/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 122/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/eel);
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- la comunicazione di A2A Reti Elettriche S.p.A. - ID 1246 (di seguito: A2A), pervenuta in data 4 ottobre 2012, prot. Autorità n. 30583/A (di seguito: comunicazione 4 ottobre 2012);
- la comunicazione di A2A, pervenuta in data 26 marzo 2013, prot. Autorità n. 11774/A (di seguito: comunicazione 26 marzo 2013);
- la comunicazione di A2A, pervenuta in data 28 maggio 2014, prot. Autorità n. 14987/A (di seguito: comunicazione 28 maggio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- per l'attuale periodo di regolazione 2012-2015, ai fini della determinazione del valore iniziale del capitale investito netto oggetto di remunerazione tariffaria con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha approvato una metodologia, fondata sul criterio del costo storico rivalutato, finalizzata, in linea generale, a garantire la conservazione degli effetti di riconoscimento specifico e differenziato dei costi alle singole imprese di distribuzione, garantito nel corso del terzo periodo regolatorio dall'applicazione dei meccanismi di perequazione generale e tramite la perequazione specifica aziendale (di seguito: PSA);
- secondo tale impostazione, come precisato nell'Appendice A2 alla Relazione AIR (di seguito: Appendice A2), il valore delle immobilizzazioni nette relative a infrastrutture MT/BT entrate in esercizio anteriormente al 2008 (di seguito: immobilizzazioni nette a valutazione parametrica) è stato ricostruito in via parametrica, in funzione del livello dei ricavi tariffari ammessi perequati ed eventualmente corretti per gli ammontari di PSA, secondo le formule descritte nei paragrafi 3.7 e seguenti della suddetta Appendice A2;
- in relazione alla determinazione del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni nette a valutazione parametrica, qualora il valore assunto dal parametro k_m^{cap} , di cui al punto 3.10, dell'Appendice A2, risulti negativo, potrebbe non essere garantito l'obiettivo di sostanziale invarianza del costo riconosciuto rispetto al costo che sarebbe riconosciuto in caso di continuità della metodologia di aggiornamento adottata nel precedente periodo di regolazione;
- conseguentemente, con deliberazione 157/2012/R/eel, l'Autorità ha:
 - a) introdotto un meccanismo correttivo per la determinazione degli ammortamenti riconosciuti per le imprese ammesse alla PSA, qualora il valore del parametro k_m^{cap} sia risultato negativo;
 - b) previsto che il meccanismo correttivo si sostanzia nell'introduzione di uno specifico coefficiente di correzione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni nette a valutazione parametrica (di seguito: coefficiente di correzione degli ammortamenti);
 - c) disposto che la correzione operata sugli ammortamenti si rifletta altresì sul percorso di degrado delle immobilizzazioni nette a valutazione parametrica.

CONSIDERATO CHE:

- nel caso di A2A, il parametro k_m^{cap} , di cui al punto 3.10, dell'Appendice A2, è risultato essere negativo;
- conseguentemente, con comunicazione 4 ottobre 2012, A2A ha presentato istanza per l'applicazione del coefficiente di correzione degli ammortamenti;
- a seguito di tale istanza, con apposita comunicazione sono stati resi noti alla medesima A2A:
 - a) il valore del coefficiente di correzione degli ammortamenti, fissato pari a 1,731;
 - b) il nuovo percorso di degrado delle immobilizzazioni nette a valutazione parametrica;

- con comunicazione 26 marzo 2013, A2A ha segnalato l'esigenza di svolgere approfondimenti volti a verificare l'idoneità della metodologia proposta ad assicurare l'invarianza dei ricavi sancita dalla deliberazione ARG/elt 199/11;
- a seguito della suddetta comunicazione, con deliberazione 122/2013/R/eel, è stato conferito mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione (di seguito: Direzione Infrastrutture) affinché fossero svolti gli opportuni approfondimenti in relazione alla potenziale criticità segnalata da A2A;
- con deliberazione 154/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto che i suddetti approfondimenti e le elaborazioni necessarie ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento relative all'anno 2014 fossero conclusi entro il 30 maggio 2014;
- con comunicazione 28 maggio 2014, in esito agli approfondimenti condotti, anche tramite incontri tecnici con gli uffici della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, A2A ha preso atto dell'adeguatezza del valore del coefficiente di correzione degli ammortamenti, fissato pari a 1,731;
- nell'ambito dei suddetti approfondimenti, è stato individuato un errore materiale nelle procedure di calcolo impiegate per la definizione delle tariffe di riferimento di distribuzione per l'anno 2013.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento alle modalità di trattamento dei contributi a *forfait*, l'Autorità ha modificato strutturalmente le modalità di determinazione dei costi riconosciuti prevedendo che i contributi a *forfait* siano portati in detrazione del capitale investito anziché dai costi operativi;
- in particolare, con la deliberazione 607/13/R/eel, l'Autorità ha stabilito che, a partire dall'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2014:
 - a) i contributi a *forfait* incassati nell'anno 2012 siano portati in detrazione del capitale investito;
 - b) detti contributi siano considerati al loro valore lordo ai fini della remunerazione del capitale investito e che la relativa quota di ammortamento sia portata in diminuzione degli ammortamenti riconosciuti;
 - c) i contributi a *forfait*, siano attribuiti convenzionalmente ai cespiti "linee BT" e "linee MT" e che il degrado sia effettuato in base alla vita utile residua, calcolata assumendo una vita utile ai fini tariffari pari a 30 anni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- alla luce degli approfondimenti istruttori condotti provvedere, nei confronti della società A2A, a:
 - a) confermare il valore del coefficiente specifico di correzione, pari a 1,731, approvato con deliberazione 122/2013/R/eel;
 - b) correggere l'errore materiale rilevato nelle procedure di calcolo impiegate per la determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2013, provvedendo ad una nuova determinazione dei parametri tariffari approvati con deliberazione 203/2013/R/eel;
 - c) procedere alla determinazione dei parametri unitari delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT, per l'anno 2014, sospesa ai sensi della

deliberazione 154/2014/R/eel, tenendo altresì conto delle modifiche alla regolazione tariffaria introdotte con la deliberazione 607/2013/R/eel

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per il servizio di distribuzione per l'anno 2013

- 1.1 Le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2013 relative all'impresa distributrice A2A RETI ELETTRICHE S.p.a., riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, sostituiscono le tariffe riportate nella tabella 2 del TIT relativa all'anno 2013.

Articolo 2

Approvazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per il servizio di distribuzione per l'anno 2014

- 2.1 Le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2014 relative all'impresa distributrice A2A RETI ELETTRICHE S.p.a., riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, integrano le tariffe riportate nella tabella 2 del TIT relativa all'anno 2014.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 3.2 Le tabelle del TIT, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni